



Comune di Montechiarugolo
(Parma)

29 AGO. 1992

oggetto 10856


Progetto Piano di recupero di Montechiarugolo - delibera C.C. n:
82 del 30/7/1992

Al sig.^{ra} Panizzi Rina
Piazza S. Quintino 3
Montechiarugolo

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 47/1978 e successive
modificazioni per doverosa conoscenza, unita alla presente
trasmetto copia autenticata della seguente deliberazione
consiliare n. 82 in data 30/7/1992 con la quale è stato approvato
il piano di recupero di Montechiarugolo.

Il provvedimento in oggetto è impugnabile di fronte al T.A.R.
dell'Emilia Romagna - Sezione di Parma entro 60 giorni oppure al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della
presente.

Distinti saluti.





VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria convocazione seduta PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione piano di recupero di Montechiarugolo.

L'anno millenovecento novantadue 1992 addi TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Table with columns: Presenti, Assenti, listing 20 council members and their attendance status.

Assiste il Segretario Comunale Sig. Caleffi Dr. Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Carboni

IL SEGRETARIO

Caleffi

Certificato di Pubblicazione

Regione Emilia - Romagna
Comitato di Controllo - Sezione Provinciale di Parma

La suesata deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi

dal 5.6.1992 al sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il 5.8.1992

Il Segretario Comunale
f.to Caleffi dr. Antonio

Per copia conforme all'originale: f.to Il Segretario
Il Collaboratore

E copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53 comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Montechiarugolo, il 5.8.1992

Il Segretario Comunale
Caleffi Dr. Antonio



Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

1) E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 5/8/1992 al 20/8/1992

2) Come prescritto dall'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, senza reclami

3) E' stata comunicata ai signor: cangrucce consiliar: Cos come prescritto dall'art. 45, comma 3, della legge n. 142/1990, trattandosi di materia elencata nel comma 2

4) E' stata trasmessa, con lettera n. in data ai signor: cangrucce consiliar: Cos come prescritto dall'art. 45, comma 3, della legge n. 142/1990, trattandosi di materia elencata nel comma 2

5) E' stata trasmessa, con lettera n. in data ai signor: consiglieri: per il controllo

6) E' stata ritenuta viziosa di incostituzionalità o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art. 45, comma 4)

7) E' stata trasmessa con lettera n. in data al Co.Re.Co.

8) E' stata ricevuta dal Co.Re.Co. con prot. n. in data

9) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

10) dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 47, comma 3)

11) decorri: 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2)

12) decorri: 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.

13) dell'atto (Art. 46, comma 1)

14) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento

15) avvece il Co.Re.Co. comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5)

16) provvedimento n. 4697/3384 de 12-8-1992

17) Montechiarugolo, il 21-8-1992

Insieme: GIMAZZI (Parma)

Turchi Celestina
L'INCARCICATA
Montechiarugolo, il 21-8-1992
è in tutto e pienamente conforme al suo originale.
Turchi Celestina

Svolge la relazione l'ass. Soncini

"Questo Consiglio Comunale con suo atto n. 16 in data 28.2.1990 (CO.RE.CO. n. 8181 in data 21.3.1990) ha approvato lo studio di fattibilità per il recupero del Centro Storico di Montechiarugolo, caratteristico borgo medioevale a servizio dell'omonimo castello, costituente zona omogenea A in base al vigente P.R.G.;

Tale piano è risultato conforme con quanto richiesto dall'art. 2 della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e la Regione Emilia-Romagna lo ha approvato e ne ha finanziato le spese di redazione con delibera della Giunta n. 5666 progr., 141 d'ordine in data 20.11.1990.

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 484 in data 5.8.1991 (CO.RE.CO n. 6795 in data 8.10.91) e successiva n. 778 in data 30.11.1991 e con conseguente contratto rep. n. 2185 in data 21.12.1991 si sono incaricati l'arch. Guido Leoni e l'ing. Paolo Bertolotti per la redazione del piano di recupero del centro storico di Montechiarugolo in conformità alle indicazioni della circolare regionale pubblicata sul B.U.R. n. 38 del 5.6.1991 (pag. 15 e 16) con possibilità di predisporre anche elaborati più significativi; tale incarico è stato affidato dietro la definizione di un corrispettivo di complessive L. 133.433.034 così costituiti:

a) L. 15.000.000 + I.V.A. + 2% CNPAIA
per il rimborso delle spese inerenti gli
elaborati dello stato di fatto indicati al
punto 2.12 del contratto

L. 18.207.000

b) L. 94.930.000 + I.V.A. al 2% CNPAIA e così
per il progetto

L. 115.226.034

Con tali atti deliberativi è stato specificato che di tale importo s'intende richiedere il contributo regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 16.2.1989, n. 6

Con nota n. 3465 in data 14 marzo 1992 i tecnici progettisti hanno presentato il piano di recupero oggetto d'incarico.

Il piano interessa l'ambito perimetrale fissato con delibera consiliare n. 27 in data 18 marzo 1991.

Il progetto rappresenta un naturale sviluppo dello studio di fattibilità approvato dalla Regione Emilia-Romagna ed in piena conformità al dettato dell'art. 3 (2° comma) della L.R. 6/89, è preordinato alla tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche storiche del borgo medioevale di Montechiarugolo riconoscendo ad unitarietà i singoli aspetti settoriali legati alle problematiche storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche.

Il Comune di Montechiarugolo con delibera del consiglio comunale n. 32 del 23.3.1992 ha adottato il piano di recupero di iniziativa pubblica del centro storico di Montechiarugolo.

A seguito di tale adozione si sono attuati i seguenti adempimenti:

- come fissato dall'art. 26 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le disposizioni dello art. 21 della legge medesima è stato:

- a) affisso avviso all'albo pretorio per 30 giorni dal 9.5.92;
- b) pubblicato avviso sul B.U.R. n. 37 del 27.5.1992;
- c) pubblicizzato sulla stampa locale il 9.5.1992;
- d) trasmesso alla giunta regionale ed all'amministrazione Provinciale il 9.5.1992 ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/88;
- e) trasmetto avviso di adozione in data 9.5.1992 al 7° Comando Militare Territoriale di Firenze, alla 1ª Regione aerea - Direzione Demanio di Milano, ed al Genio Militare di Bologna

Si precisa che l'U.S.L. n. 4 ha espresso parere di massima favorevole in data 9.7.1992, n. 8649 di prot.

Occorre ora procedere all'approvazione definitiva del piano secondo le disposizioni fissate dall'art. 26 della L.R. 47/78 che richiama il titolo IV della L. 457/78 con deliberazione del consiglio comunale con la quale si devono decidere le osservazioni presentate al piano stesso.

Nel termine utile per la presentazione di dette osservazioni, ne sono pervenute n. 3.

Le stesse sono state sottoposte al preventivo esame della Commissione Edilizia nella seduta del 24 luglio 1992 e le relative determinazioni sono riportate nel verbale n. 8/18.

Si propone al Consiglio Comunale di:

- a) - accettare la osservazione n. 1 presentata dalla Signora Groppi Valeria poichè si inserisce in modo omogeneo nel contesto urbanistico così come è stato riportato nella tavola.
- Respingere la osservazione n. 2 presentata dal sig. Tutone Roberto poichè l'autorimessa in questione è una supergettazione incongrua e come tale da demolirsi così come del resto previsto dal P.R.G.
- Osservazione n. 3 della Sig.ra Panizzi Marta: Gli oggetti della richiesta sono quattro e dettagliatamente: a) indicazione muro di cinta a Sud dell'area di pertinenza del fabbricato nel quale sono in corso opere di ristrutturazione; b) demolizione del passaggio pedonale pubblico previsto nel

l'area medesima o riduzione a metri 2,00 del medesimo; c) richiesta a destinazione negozio della porzione di accessorio esistente con prospetto su Via Margherita e realizzazione sottotetto previa ridefinizione della copertura a due falde; d) indicazione nei prospetti di pilastro di portico già indicato in pianta. Si propone l'accoglimento delle richieste di cui ai punti a), c), d) elencati poco sopra, come riportato nei disegni predisposti mentre per il punto b) si propone il rigetto in quanto il viale pedonale deve essere mantenuto nella consistenza indicata nel Piano Regolatore Generale.

- b) di approvare il piano di recupero di iniziativa pubblica del centro storico di Montechiarugolo;
- c) di incaricare il Sindaco a richiedere alla Regione Emilia Romagna la concessione del contributo previsto dall'art. 3 della L.R. n. 6 del 16.2.1989 sulle spese di redazione del piano di recupero;
- d) di incaricare il Sindaco a richiedere alla Regione Emilia-Romagna il contributo regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 6 del 16.2.1989 per il recupero dell'edificiocomunale di Via Margherita n. 5.

Contestualmente all'approvazione del piano in conformità al dettato del 5° comma dell'art. 21 della L.R. 47/78 e successive modifiche occorre procedere alla determinazione del termine per l'attuazione del piano, termine che non può essere superiore a 10 anni dalla data della delibera e che si propone in anni otto; occorre definire anche i termini iniziati e finali delle espropriazioni che si propone di determinare rispettivamente in anni cinque ed otto dalla stessa data.

Ciò precisato si rammenta all'assemblea che l'Amministrazione Comunale di Montechiarugolo intende dare al più presto attuazione a questo piano di recupero mediante la esecuzione di lavori di restauro di un fabbricato di recente acquisto comunale, di pregio storico, architettonico, nelle immediate vicinanze del municipio, già beneficiario di contributo regionale sull'acquisto (delibera consiglio regionale n. 376 del 14.2.91) in ordine ai cui lavori si richiede alla Regione Emilia-Romagna la concessione di un contributo in conto capitale.

La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dalla data di comunicazione al Comune della esecutività. entro il medesimo termine la delibera deve essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel Piano. La delibera deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'ass. Soncini;

Visti gli allegati pareri ed attestazioni prescritti dalla legge 8.6.1990, n.142;

Visto il parere di massima favorevole espresso dall'USL n.4 in data 9.7.1992, prot. n.8649;

Viste le osservazioni pervenute;

Visto il verbale della Commissione comunale per l'edilizia n.8/18 in data 24 luglio 1992;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A

1) di procedere all'approvazione definitiva del piano di recupero di iniziativa pubblica del centro storico di Montechiarugolo;

2) in ordine alle osservazioni presentate decide:

- di accettare l'osservazione n.1 presentata dalla signora Groppi Valeria poiché si inserisce in modo omogeneo nel contesto urbanistico così come è stato riportato nella tavola.

-Respingere l'osservazione n.2 presentata dal sig. Tutone Roberto poiché l'autorimessa in questione è una supergettazione incongrua e come tale da demolirsi così come del resto previsto dal P.R.G.

-Osservazione n.3 della sig.ra Panizzi Marta: gli oggetti della richiesta sono quattro e dettagliatamente:

a) indicazione muro di cinta a sud dell'area di pertinenza del fabbricato nel quale sono in corso opere di ristrutturazione;

b) demolizione del passaggio pedonale pubblico previsto nell'area medesima o riduzione a metri 2,00 del medesimo;

c) richiesta a destinazione negozio della porzione di accessorio esistente con prospetto su via Margherita e realizzazione sottotetto previa ridefinizione della copertura a due falde;

d) indicazione nei prospetti di pilastro di portico già indicato in pianta.

Accogliere le richieste di cui ai punti a), c), d) elencati poco sopra, come riportato nei disegni predisposti e respingere il punto b) in quanto il viale pedonale deve essere mantenuto nella consistenza indicata nel Piano Regolatore Generale.

3) di incaricare il Sindaco a richiedere alla Regione Emilia Romagna la concessione del contributo previsto dall'art.3 della L.R. n.6 del 16.2.1989 sulle spese di redazione del piano di recupero;

- 4) di incaricare il Sindaco a richiedere alla Regione Emilia-Romagna il contributo regionale ai sensi dell'art.7 della L.R. n.6 del 16.2.1989 per il recupero dell'edificio comunale di via Margherita n.5.
- 5) In conformità al dettato del 5° comma dell'art. 21 della L.R. 47/78 e successive modifiche, procedere alla determinazione del termine per l'attuazione del piano, (termine che non può essere superiore a 10 anni dalla data della delibera) in anni 8; e definire i termini iniziali e finali delle espropriazioni determinandoli rispettivamente in anni 5 ed 8 dalla stessa data;

La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dalla data di comunicazione al Comune della esecutività. Entro il medesimo termine la delibera deve essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel Piano. La delibera deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente deliberazione viene inviata al Comitato Regionale di Controllo ai sensi del 1° comma dell'art. 45 della legge 8 . 6 . 1 9 9 0 , n . 1 4 2 .





Comune di Montechiarugolo
(Parma)

ALLEGATO A DELIBERAZIONE N. 82 DEL 30-7-1992

DELIBERAZIONE Consiglio Comunale : Approvazione piano
Giunta Municipale
di consensi di Montechiarugolo


Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.15900/1 capo XIII del 15/10/90;
In ordine alla proposta di atto deliberativo sopra specificato vengono espressi i seguenti pareri ed attestazioni ai sensi della L. 8/6/1990 N. 142:

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Ai sensi del 1° comma dell'art. 53 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere:

favorevole come da relazione

FIRMA

[Signature]



RAGIONIERE COMUNALE : Ai sensi del 1° comma dell'art. 53 in ordine alla regolarità contabile si dichiara:

FIRMA

Parere favorevole con imputazione sul Cap. _____

l'atto non ha rilevanza contabile

Parere sfavorevole poichè _____

FIRMA

[Signature]
FIRMA

RAGIONIERE COMUNALE: Ai sensi del 5° comma dell'art. 55 si attesta che:

l'atto non comporta impegno di spesa e non occorre quindi copertura finanziaria

l'atto comporta impegno di spesa in ordine al quale esiste copertura finanziaria e con imputazione sul cap. _____

l'atto comporta impegno di spesa in ordine al quale non esiste copertura finanziaria _____

FIRMA

[Signature]
FIRMA

SEGRETARIO COMUNALE : Sopra il profilo di legittimità e visti i pareri di cui sopra:

ai sensi del 1° comma dell'art. 53 si esprime parere

favorevole

ai sensi del 2° comma dell'art. 53 si esprime parere

FIRMA

[Signature]
FIRMA

DATA 30-7-1992